

Consorzio di Gestione del Parco regionale
CAMPO DEI FIORI

via Trieste n.40 - 21030
tel.:0332435386 - fax: 0332435403

Allegato "A" alla deliberazione di Assemblea n.22 del 20-12-2000

**REGOLAMENTO CONSORTILE
DEI LAVORI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA**


Art. 1

I lavori e i servizi che possono eseguirsi in economia

1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 66 del R.D. 25.11.1895 n. 350 e dell'art. 8 del R.D. 18.11.1923 n. 3440, e in osservanza dell'art. 88 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, possono farsi in economia da parte degli uffici consortili sono i seguenti.
 - a) Lavori di riparazione e adattamento dei locali con relativi impianti, infissi e manufatti quali in particolare:
 - la sede degli uffici del Consorzio di Gestione;
 - gli edifici e le strutture a supporto dell'attività di educazione ambientale;
 - gli edifici e le strutture a supporto dell'attività turistico-ricettiva;
 - gli immobili di proprietà consortile;
 - b) Lavori di manutenzione, riparazione e adattamento, ivi compreso l'acquisto di materiali vari, attrezzi e strumentazioni, di aree e percorsi quali:
 - la rete sentieristica, i punti panoramici, le aree sosta e picnic ed in genere le aree soggette a pubblico passaggio;
 - le aree verdi ed adibite a parco del Consorzio o comunque di pubblico utilizzo;
 - torrenti ed impluvi.
 - c) Spese per studi, rilevamenti per compilazioni di progetti, esperienze di qualunque natura e acquisto di oggetti necessari per tali esperienze.
Gli incarichi sono comunque affidati con l'osservanza della legge n. 415 del 18.11.1998, art. 17;



- d) Per la manutenzione della sentieristica del Parco, oltre ai lavori indicati ai punti 1 e 2 dell'art. 66 dei R.D. 350/1895 si comprende:
- manutenzione dei sentieri, comprendente lo spargimento del pietrisco, i rappezzi di tratti in acciottolato o in lastricato;
 - rimozione di materiale abbandonato e di depositi di RSU;
 - formazione, riparazione e pulizia di canalette per lo smaltimento delle acque meteoriche;
 - formazione, riparazione e manutenzione di gradini;
 - pulizia e decespugliamento lungo i bordi dei sentieri, compreso taglio e allontanamento di alberi morti o caduti;
 - regolazione e leggera risezionatura delle scarpate, compresa la rimozione di materiale franato;
 - stabilizzazione e rinverdimenti di versanti con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - sistemazione di sorgenti affioranti;
 - posa, manutenzione e riparazione di staccionate, pali e pannelli per la tabellazione dei sentieri,
 - posa, manutenzione e riparazione di bacheche, panchine e sbarre.
- e) Per la manutenzione delle aree giochi, aree sosta, aree picnic e dei punti panoramici si comprende:
- lo spargimento di pietrisco, i rappezzi di tratti in acciottolato o in lastricato;
 - la rimozione di materiale abbandonato e di depositi di RSU;
 - pulizia e decespugliamento delle aree, compreso taglio e allontanamento di alberi morti o caduti;
 - manutenzione ed integrazione del verde;
 - manutenzione e riparazione di manufatti e strutture;
 - posa, manutenzione e riparazione di staccionate, pali e pannelli per la tabellazione;
 - posa, manutenzione e riparazione di bacheche, panchine, tavoli picnic e sbarre;
 - posa, manutenzione e riparazione di giochi e attrezzature per l'attività di educazione ambientale.
- f) Per la manutenzione di torrenti e impluvi all'interno del territorio del parco si comprende:
- pulizia degli argini;
 - rimozione di parziale interrimento dal fondo e dalle sponde;
 - consolidamento e rinverdimento degli argini con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - sgombero delle foci degli emissari dei laghi;
 - regimazione delle acque con tecniche di ingegneria naturalistica.
- g) I lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- h) Completamento di opere a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori;



i) I lavori da eseguirsi d'ufficio a carico di contravventori alle prescrizioni delle leggi sulle opere pubbliche

2. Per le tipologie, di cui alle precedenti lettere, i lavori potranno essere eseguiti in economia qualora l'importo complessivo, IVA esclusa, non superi lire 50.340.000.= (26.000 EURO);
3. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.

Art. 2

Competenze per l'esecuzione di lavori in economia

1. L'esecuzione dei lavori delle provviste e dei servizi di cui al precedente articolo è disposta dal responsabile del procedimento. Ai sensi dell'art.145 D.P.R. n. 554/1999, la relativa autorizzazione della spesa per i suddetti lavori, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma, è direttamente concessa dal responsabile del procedimento;
2. Nella determinazione del responsabile del servizio di assunzione di impegno di spesa, di cui al precedente comma, dovranno essere indicati l'unità operativa incaricata ed il responsabile del procedimento;
3. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, è possibile autorizzare su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti stabiliti nel presente regolamento, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta (art. 145, co.2 D.P.R. n. 554/1999).

Art. 3

Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui sia necessario provvedere d'urgenza, questa deve risultare da verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo;
2. Il verbale deve essere compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e trasmesso, con perizia estimativa, all'ente appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori;
3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di lire 50.340.000.= (26.000 EURO) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio;
4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato;



5. Il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dall'esecuzione dei lavori, compila una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'ente appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori. Qualora non sia confermata la copertura della spesa, l'ente provvede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati;
6. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza della spesa. In ogni caso la spesa complessiva non può superare il limite di lire 50.340.000.= (26.000 EURO).

Art. 4

Modalità di esecuzione dei lavori in economia

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al presente regolamento possono essere seguiti nei seguenti modi:
 - a) amministrazione diretta
 - b) cottimo fiduciario
 - c) sistema misto: parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario

Art. 5

Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta e cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Il responsabile del procedimento esegue per mezzo di operai dipendenti dell'Amministrazione, con l'impiego di materiali acquistati e mezzi di proprietà o in uso all'Amministrazione medesima;
2. Sono eseguiti a cottimo fiduciario, i lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persona o impresa individuali o collettive.

Art. 6

Esecuzione in cottimo fiduciario

1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi con cottimo fiduciario, è preceduta da un'indagine di mercato fra almeno **cinque** imprese ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 554/1999. Il responsabile del procedimento richiede i preventivi, che devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative o regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore, di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti;



2. I lavori da eseguirsi a cottimo fiduciario sono affidati anche sulla base di progetti esecutivi, debitamente approvati dal Consiglio di Amministrazione, composti almeno da:
 - Relazione tecnica
 - Elaborati grafici
 - preventivo di spesa
 - computo metrico
 - fogli patti e condizioni
3. Nell'ipotesi del precedente comma 2, il responsabile del procedimento potrà richiedere alle Ditte partecipanti i migliori ribassi sul prezzo preventivato e posto a base di gara o la migliore offerta determinata sulla base dei prezzi unitari.
4. Per le provviste inferiori a lire 5.000.000.= (2.582,28 EURO), non si rende necessaria la richiesta di preventivo, in relazione alla modesta entità della stessa.
5. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata mediante comunicazione scritta del responsabile del procedimento all'Ufficio committente.

Art. 7

Modalità di scelta dell'esecutore in cottimo fiduciario

1. Il responsabile del procedimento richiede i preventivi o le offerte, di cui al precedente art. 5 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art.1, ad almeno **tre** persone o imprese nel limite di lire 50.340.000.= (26.000 EURO);
2. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio, ovvero quando l'importo della spesa non superi lire 15.000.000.= (7.746,85 EURO), salvaguardando, ove possibile, il criterio dell'equa rotazione. In ogni caso, nessuna delle Ditte risultata aggiudicataria ai sensi del presente comma potrà ottenere lavori per un importo complessivo annuale superiore a lire 30.000.000.= (15.493,70 EURO).
3. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle provviste dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, dovranno richiedersi a non meno di tre persone o imprese i preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo considerato, non superi lire 50.340.000.= (26.000 EURO)
4. I preventivi di cui ai commi 1 e 3 dovranno essere conservati agli atti. Il responsabile del procedimento, mensilmente, provvede a trasmettere al Consiglio di Amministrazione l'elenco dei cottimi fiduciari con l'indicazione degli affidatari e degli importi.



Art. 8
L'atto di cottimo

1. L'atto di cottimo, di competenza del responsabile del procedimento, deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dei cottimista ai sensi dell'art.120 dei D.P.R. n. 554/1999
2. Gli affidamenti tramite cottimo devono essere comunicati all'Osservatorio dei lavori pubblici per informazioni e i nominativi degli affidatari devono essere pubblicati all'Albo pretorio del consorzio.

Art. 9
Regolare esecuzione dei lavori, provviste e servizi

1. I lavori, le provviste e i servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal funzionario o impiegato all'uopo designato dal responsabile del procedimento.
2. E' consentito, ove possibile, il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura dell'art. 48 dei R.D. 23.05.1924, n. 827, così come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13.11.1976, n. 904.

Art. 10
Penali e danni per l'esecuzione dei lavori, provviste e servizi

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali che saranno stabilite nella lettera od atto di cui all'ultimo comma dell'art. 6 comma 5 del presente regolamento. Inoltre, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione nel termine massimo di quindici giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha la facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o in parte il lavoro, la provvista o il servizio a spesa dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
2. Per quanto riguarda la risoluzione per inadempimento valgono le norme previste dalla normativa vigente in materia (art.120 del D.P.R. n. 554/1999).



Art. 11
Liquidazione delle fatture


1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del capo dell'ufficio che ha ricevuto la fornitura ovvero ordinato i lavori o il servizio.
2. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora si tratti di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 12
Ordinativi di spesa

1. Il servizio finanziario dispone il pagamento delle spese di cui al presente regolamento, previa verifica della legalità della spesa e della completezza e regolarità della documentazione a corredo.
2. Il responsabile del procedimento può disporre spese in economia nel limite delle somme impegnate.

Art. 13
Accordo bonario

1. Qualora, nel corso dei lavori, l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti di cui all'art. 31-bis della legge n. 109/1994, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento con propria relazione riservata in merito.
2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine di novanta giorni dall'opposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione del direttore dei lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un eventuale accordo, e formula all'ente appaltante una proposta di soluzione bonaria.
3. Nei successivi sessanta giorni l'ente appaltante assume le dovute determinazioni in merito alla proposta ed acquisisce ulteriori pareri ritenuti necessari. Nel caso in cui l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. Tale sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.
4. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.



Art. 14
Fondo per gli accordi bonari

1. In applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 554/1999, viene inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il 3% delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato all'eventuale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 31-bis della legge n. 109/1994, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori;
2. Per i lavori finanziati con l'assunzione di prestiti o con risorse, aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti;
3. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nell'esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1;
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino all'ultimazione degli interventi previsti dal programma;
5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori al 10% dei residui passivi relativi al programma di riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli stanziamenti predetti;
6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono conclusi.

Art. 15
Contabilità dei lavori in economia

1. Il direttore dei lavori, o un soggetto dallo stesso incaricato, effettua l'annotazione dei lavori in economia:
 - a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
 - b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

Art. 16
Norma transitoria e finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.